Gazzetta ufficiale L 254 dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48° anno 30 settembre 2005

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1578/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, che riduce, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi dell'aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri
- ★ Regolamento (CE) n. 1579/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori

Regolamento (CE) n. 1580/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di granturco detenuto dall'organismo d'intervento ungherese

Regolamento (CE) n. 1581/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento ungherese

Regolamento (CE) n. 1582/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

Regolamento (CE) n. 1583/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di granturco detenuto dall'organismo d'intervento slovacco

(segue)

10

16

19

Prezzo: 18 EUR



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1586/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	26
Regolamento (CE) n. 1587/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	28
Regolamento (CE) n. 1588/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004	36
Regolamento (CE) n. 1589/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004	38
Regolamento (CE) n. 1590/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 30 settembre 2005	39
Regolamento (CE) n. 1591/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	41
Regolamento (CE) n. 1592/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	43
Regolamento (CE) n. 1593/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 7ª gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005	46
Regolamento (CE) n. 1594/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	47
Regolamento (CE) n. 1595/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	50
Regolamento (CE) n. 1596/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali	52
Regolamento (CE) n. 1597/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo	53
Regolamento (CE) n. 1598/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005	54
Regolamento (CE) n. 1599/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005	55
Regolamento (CE) n. 1600/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005	56



Consiglio

2005/672/CE:

*	Decisione del Consiglio, del 13 giugno 2005, relativa alla firma del protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento dell'Unione europea	57
	Protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento dell'Unione europea	58
	2005/673/CE:	
*	Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2005, che modifica l'allegato II della direttiva 2000/53/CF del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (1)	60



I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1577/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

 In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	33,4
	096	29,4
	999	31,4
0707 00 05	052	103,4
0,0,000	999	103,4
0709 90 70	052	71,4
0,0,,0,	999	71,4
0805 50 10	052	78,8
0807 70 10	382	63,8
	388	56,6
	524	62,6
		02,0
	528	59,0
	999	64,2
0806 10 10	052	80,7
	096	52,6
	624	181,7
	999	105,0
0808 10 80	388	83,6
	400	88,4
	508	32,4
	512	86,1
	528	46,8
	800	143,1
	804	
	999	82,9 80,5
0000 20 50	052	01.7
0808 20 50	052	91,7
	388	69,8
	720	75,4
	999	79,0
0809 30 10, 0809 30 90	052	93,3
	624	73,7
	999	83,5
0809 40 05	052	68,5
,	066	64,4
	388	18,0
	508	24,5
	624	110,9
	999	110,7
	777	57,3

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1578/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

che riduce, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi dell'aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (¹), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE)
 n. 2202/96 ha stabilito, per taluni agrumi, un limite comunitario di trasformazione, ripartito tra gli Stati membri, in conformità all'allegato II del medesimo regolamento.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 prevede che, in caso di superamento del limite comunitario, gli importi dell'aiuto indicati nell'allegato I del medesimo regolamento siano ridotti negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati nell'ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne di commercializzazione o dei periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l'aiuto.
- (3) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1º dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (²), gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di arance trasformate nell'ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 151 420 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi all'Italia e al Portogallo. Pertanto per la campagna di commercializzazione 2005/2006 gli importi dell'aiuto per le arance di cui all'allegato I del rego-

lamento (CE) n. 2202/96 devono essere diminuiti del 21,69 % in Italia e del 20,64 % in Portogallo.

- (4) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di piccoli agrumi trasformati nell'ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 54 460 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi all'Italia, al Portogallo e a Cipro. Pertanto per la campagna di commercializzazione 2005/2006 gli importi dell'aiuto per i mandarini, le clementine e i satsuma di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 devono essere diminuiti del 44,26 % in Italia, del 47,02 % in Portogallo e del 17,83 % a Cipro.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda l'Italia e il Portogallo, e per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per le arance consegnate alla trasformazione figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda l'Italia, il Portogallo e Cipro, e per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i mandarini, le clementine e i satsuma consegnati alla trasformazione figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.

ALLEGATO I

(EUR/100 kg)

	Contratti pluriennali	Contratti relativi a una sola campagna di commercializzazione	Singoli produttori
Italia	8,83	7,67	6,91
Portogallo	8,94	7,78	7,00

ALLEGATO II

(EUR/100 kg)

	Contratti pluriennali	Contratti relativi a una sola campagna di commercializzazione	Singoli produttori
Italia	5,84	5,07	4,57
Portogallo	5,55	4,82	4,34
Cipro	8,60	7,48	6,73

REGOLAMENTO (CE) N. 1579/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (¹), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (²), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (³).
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e

sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2002, il 2003 e il 2004, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori.

- Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

⁽¹) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64)

⁷ dell'11.1.2003, pag. 64).

(2) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1344/2005 (GU L 212 del 17.8.2005, pag. 11).

pag. 11).
(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005,

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO «ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC sia del corrispondente periodo di applicazione.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	ex 0702 00 00	Pomodori	— dal 1º ottobre al 31 maggio	810 159
78.0020			— dal 1º giugno al 30 settembre	883 976
78.0065	ex 0707 00 05	Cetrioli	— dal 1º maggio al 31 ottobre	10 626
78.0075			— dal 1º novembre al 30 aprile	10 326
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— dal 1º novembre al 30 giugno	2 071
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— dal 1º gennaio al 31 dicembre	65 658
78.0110	ex 0805 10 20	Arance	— dal 1º dicembre al 31 maggio	620 166
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— dal 1º novembre a fine febbraio	88 174
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i sat- suma); wilking e ibridi simili di agrumi	— dal 1º novembre a fine febbraio	94 302
78.0155	ex 0805 50 10	Limoni	— dal 1º giugno al 31 dicembre	291 598
78.0160			— dal 1º gennaio al 31 maggio	50 374
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— dal 21 luglio al 20 novembre	222 307
78.0175	ex 0808 10 80	Mele	— dal 1º gennaio al 31 agosto	804 433
78.0180			— dal 1º settembre al 31 dicembre	117 107
78.0220	ex 0808 20 50	Pere	— dal 1º gennaio al 30 aprile	239 335
78.0235			— dal 1º luglio al 31 dicembre	29 158
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— dal 1º giugno al 31 luglio	127 403
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— dal 21 maggio al 10 agosto	54 213
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— dall'11 giugno al 30 settembre	982 366
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— dall'11 giugno al 30 settembre	54 605»

REGOLAMENTO (CE) N. 1580/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di granturco detenuto dall'organismo d'intervento ungherese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (²), i cereali detenuti dagli organismi d'intervento devono essere venduti nell'ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.
- (2) A seguito delle difficili condizioni climatiche che hanno colpito gran parte della Spagna, nel corso della campagna 2005/2006 la produzione di cereali subirà una forte riduzione. A livello locale questa situazione ha già determinato un aumento dei prezzi e causato difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi.
- (3) L'Ungheria dispone di ingenti scorte di granturco d'intervento, per le quali è difficile trovare sbocchi e che è quindi opportuno smerciare.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1082/2005 della Commissione (3) aveva indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di granturco detenuto dall'organismo d'intervento ungherese, gara che è scaduta il 14 settembre 2005 mentre le quantità messe a disposizione nell'ambito del regolamento non sono state completamente utilizzate, in particolare a causa delle difficoltà di ingresso dei cereali nei porti spagnoli.
- (5) Dato il persistere delle difficoltà del mercato e tenendo conto delle prevedibili domande degli operatori, appare opportuno continuare a mettere a disposizione del mercato spagnolo dei cereali le scorte di granturco detenute

dall'organismo d'intervento ungherese, per quantitativi equivalenti a quelli fissati nell'ambito della precedente gara. È opportuno tuttavia abolire l'obbligo del passaggio dei cereali attraverso alcuni importi marittimi spagnoli.

- (6) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.
- (7) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento ungherese alla Commissione, è importante garantire l'anonimato degli offerenti.
- (8) Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. L'organismo d'intervento ungherese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 100 000 tonnellate di granturco da esso detenute.
- 2. Le vendite sono destinate all'approvvigionamento del mercato spagnolo.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/t.

⁽¹) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

^{19.7.2005,} pag. 11).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1169/2005 (GU L 188 del 20.7.2005, pag. 19).

^{20.7.2005,} pag. 19). (3) GU L 177 del 9.7.2005, pag. 13.

2. Le offerte sono valide solo se accompagnate dall'impegno scritto dell'offerente di costituire una cauzione di 80 EUR/t nel termine di due giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della dichiarazione di attribuzione dell'aggiudicazione.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 5 ottobre 2005 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 2 novembre 2005, il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006, il 24 maggio 2006 e il 14 giugno 2006, settimane nel corso delle quali non sono realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di mercoledì 28 giugno 2006.

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento ungherese al seguente indirizzo:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Alkotmány u. 29. H-1385 Budapest 62 Pf. 867 Tel. (36-1) 219 62 60 Fax (36-1) 219 62 59.

Articolo 5

L'organismo d'intervento ungherese comunica alla Commissione, per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del ter-

mine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato.

Articolo 6

Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

Articolo 7

- 1. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:
- a) l'offerta non è stata accolta;
- b) il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
- 2. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di cereali consegnati in Spagna. La prova della destinazione particolare è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (¹). L'esemplare di controllo T5 deve dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

⁽¹⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di 100 000 tonnellate di granturco detenuto dall'organismo d'intervento ungherese

Modulo (*)

[Regolamento (CE) n. 1580/2005]

1	2	3	4
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantità (t)	Prezzo offerto (EUR/t)
1			
2			
3			
ecc.			

^(*) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1581/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento ungherese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (²), i cereali detenuti dagli organismi d'intervento devono essere venduti nell'ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.
- (2) A seguito delle difficili condizioni climatiche che hanno colpito gran parte della Spagna, nel corso della campagna 2005/2006 la produzione di cereali subirà una forte riduzione. A livello locale questa situazione ha già determinato un aumento dei prezzi e causato difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi.
- (3) L'Ungheria dispone di ingenti scorte di frumento tenero d'intervento, per le quali è difficile trovare sbocchi e che è quindi opportuno smerciare.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1080/2005 della Commissione (3) aveva indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento ungherese, gara che è scaduta il 14 settembre 2005 mentre le quantità messe a disposizione nell'ambito del regolamento non sono state completamente utilizzate, in particolare a causa delle difficoltà di ingresso dei cereali nei porti spagnoli.
- (5) Dato il persistere delle difficoltà del mercato e tenendo conto delle prevedibili domande degli operatori, appare opportuno continuare a mettere a disposizione del mercato spagnolo dei cereali le scorte di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento ungherese, per quantitativi equivalenti a quelli fissati nell'ambito della precedente gara. È opportuno tuttavia abolire l'obbligo del passaggio dei cereali attraverso alcuni importi marittimi spagnoli.
- (6) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione

della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

- (7) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento ungherese alla Commissione, è importante garantire l'anonimato degli offerenti.
- (8) Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. L'organismo d'intervento ungherese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 200 000 tonnellate di frumento tenero da esso detenute.
- 2. Le vendite sono destinate all'approvvigionamento del mercato spagnolo.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

- 1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/t.
- 2. Le offerte sono valide solo se accompagnate dall'impegno scritto dell'offerente di costituire una cauzione di 80 EUR/t nel termine di due giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della dichiarazione di attribuzione dell'aggiudicazione.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 5 ottobre 2005 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

 ⁽¹) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

^{19.7.2005,} pag. 11).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1169/2005 (GU L 188 del 20.7.2005, pag. 19).

^{20.7.2005,} pag. 19). (3) GU L 177 del 9.7.2005, pag. 7.

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 2 novembre 2005, il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006, il 24 maggio 2006 e il 14 giugno 2006, settimane nel corso delle quali non sono realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di mercoledì 28 giugno 2006.

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento ungherese al seguente indirizzo:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Alkotmány u. 29. H-1385 Budapest 62 Pf. 867 Tel. (36-1) 219 62 60 Fax (36-1) 219 62 59.

Articolo 5

L'organismo d'intervento ungherese comunica alla Commissione, per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato.

Articolo 6

Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un

quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

Articolo 7

- 1. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:
- a) l'offerta non è stata accolta;
- b) il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
- 2. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di cereali consegnati in Spagna. La prova della destinazione particolare è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (¹). L'esemplare di controllo T5 deve dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

⁽¹⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

Gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di 200 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento ungherese

Modulo (*)

[Regolamento (CE) n. 1581/2005]

1	2	3	4
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantità (t)	Prezzo offerto (EUR/t)
1			
2			
3			
ecc.			

^(*) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1582/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Com-(1)missione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (2), i cereali detenuti dagli organismi d'intervento devono essere venduti nell'ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.
- (2) A seguito delle difficili condizioni climatiche che hanno colpito gran parte della Spagna, nel corso della campagna 2005/2006 la produzione di cereali subirà una forte riduzione. A livello locale questa situazione ha già determinato un aumento dei prezzi e causato difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi.
- La Germania dispone di ingenti scorte di orzo d'inter-(3)vento, per le quali è difficile trovare sbocchi e che è quindi opportuno smerciare.
- Il regolamento (CE) n. 1083/2005 della Commissione (3) (4)aveva indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco, gara che è scaduta il 14 settembre 2005 mentre le quantità messe a disposizione nell'ambito del regolamento non sono state completamente utilizzate, in particolare a causa delle difficoltà di ingresso dei cereali nei porti spagnoli.
- Dato il persistere delle difficoltà del mercato e tenendo (5) conto delle prevedibili domande degli operatori, appare opportuno continuare a mettere a disposizione del mercato spagnolo dei cereali le scorte di orzo detenute dal-

l'organismo d'intervento tedesco, per quantitativi equivalenti a quelli fissati nell'ambito della precedente gara. È opportuno tuttavia abolire l'obbligo del passaggio dei cereali attraverso alcuni importi marittimi spagnoli.

- Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.
- Nella comunicazione dell'organismo d'intervento tedesco alla Commissione, è importante garantire l'anonimato degli offerenti.
- Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- L'organismo d'intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 100 000 tonnellate di orzo da esso detenute.
- Le vendite sono destinate all'approvvigionamento del mercato spagnolo.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/t.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del

^{19.7.2005,} pag. 11). (2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1169/2005 (GU L 188 del 20.7.2005, pag. 19). (3) GU L 177 del 9.7.2005, pag. 16.

2. Le offerte sono valide solo se accompagnate dall'impegno scritto dell'offerente di costituire una cauzione di 80 EUR/t nel termine di due giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della dichiarazione di attribuzione dell'aggiudicazione.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 5 ottobre 2005 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 2 novembre 2005, il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006, il 24 maggio 2006 e il 14 giugno 2006, settimane nel corso delle quali non sono realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di mercoledì 28 giugno 2006.

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco al seguente indirizzo:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Deichmannsaue 29 D-53179 Bonn Fax 1 (49-228) 6845 3985 Fax 2 (49-228) 6845 3276.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato.

Articolo 6

Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

Articolo 7

- 1. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:
- a) l'offerta non è stata accolta;
- b) il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
- 2. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di cereali consegnati in Spagna. La prova della destinazione particolare è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (¹). L'esemplare di controllo T5 deve dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

⁽¹⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di 100 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

Modulo (*)

[Regolamento (CE) n. 1582/2005]

1	2	3	4
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantità (t)	Prezzo offerto (EUR/t)
1			
2			
3			
ecc.			

^(*) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1583/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di granturco detenuto dall'organismo d'intervento slovacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (²), i cereali detenuti dagli organismi d'intervento devono essere venduti nell'ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.
- (2) A seguito delle difficili condizioni climatiche che hanno colpito gran parte della Spagna, nel corso della campagna 2005/2006 la produzione di cereali subirà una forte riduzione. A livello locale questa situazione ha già determinato un aumento dei prezzi e causato difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi.
- (3) La Slovacchia dispone di ingenti scorte di granturco d'intervento, per le quali è difficile trovare sbocchi e che è quindi opportuno smerciare.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1081/2005 della Commissione (3) aveva indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di granturco detenuto dall'organismo d'intervento slovacco, gara che è scaduta il 14 settembre 2005 mentre le quantità messe a disposizione nell'ambito del regolamento non sono state completamente utilizzate, in particolare a causa delle difficoltà di ingresso dei cereali nei porti spagnoli.
- (5) Dato il persistere delle difficoltà del mercato e tenendo conto delle prevedibili domande degli operatori, appare opportuno continuare a mettere a disposizione del mercato spagnolo dei cereali le scorte di granturco detenute dall'organismo d'intervento slovacco, per quantitativi equivalenti a quelli fissati nell'ambito della precedente gara. È opportuno tuttavia abolire l'obbligo del passaggio dei cereali attraverso alcuni importi marittimi spagnoli.

- (6) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.
- (7) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento slovacco alla Commissione, è importante garantire l'anonimato degli offerenti.
- (8) Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. L'organismo d'intervento slovacco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 100 000 tonnellate di granturco da esso detenute.
- 2. Le vendite sono destinate all'approvvigionamento del mercato spagnolo.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

- 1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/t.
- 2. Le offerte sono valide solo se accompagnate dall'impegno scritto dell'offerente di costituire una cauzione di 80 EUR/t nel termine di due giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della dichiarazione di attribuzione dell'aggiudicazione.

⁽¹) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

^{19.7.2005,} pag. 11).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1169/2005 (GU L 188 del 20.7.2005, pag. 19).

^{20.7.2005,} pag. 19). (3) GU L 177 del 9.7.2005, pag. 10.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 5 ottobre 2005 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 2 novembre 2005, il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006, il 24 maggio 2006 e il 14 giugno 2006, settimane nel corso delle quali non sono realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di mercoledì 28 giugno 2006.

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento slovacco al seguente indirizzo:

Pôdohospodárska platobná agentúra Oddelenie obilnín a škrobu Dobrovičova 12 SK-815 26 Bratislava Tel. (421-2) 58 24 32 71 Fax (421-2) 58 24 33 62.

Articolo 5

L'organismo d'intervento slovacco comunica alla Commissione, per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato.

Articolo 6

Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

Articolo 7

- 1. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:
- a) l'offerta non è stata accolta;
- b) il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
- 2. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di cereali consegnati in Spagna. La prova della destinazione particolare è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (¹). L'esemplare di controllo T5 deve dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di 100 000 tonnellate di granturco detenuto dall'organismo d'intervento slovacco

Modulo (*)

[Regolamento (CE) n. 1583/2005]

1	2	3	4
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantità (t)	Prezzo offerto (EUR/t)
1			
2			
3			
ecc.			

^(*) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1584/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (¹), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (²), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.
- (4) Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell'allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine.

La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

- (5) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.
- (6) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.
- (7) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/99, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/99, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, p. 25).

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente

ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 30 settembre 2005 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (¹)

(EUR/100 kg)

		Tasso delle restituzioni	
Codice NC	Designazione delle merci		Altri
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	_	_
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	10,00	10,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):		
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	21,99	21,99
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	52,10	52,10
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):		
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	46,00	46,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	99,25	99,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	92,00	92,00

⁽¹) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1º ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1º febbraio 2005.

REGOLAMENTO (CE) N. 1585/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all'articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, (2)del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.
- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la

fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

- A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati (5) Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.
- In conformità dell'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell'importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell'atto di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l'utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. (3) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente

ALLEGATO

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili dal 30 settembre 2005 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del Trattato (*)

(EUR/100 kg)

			(EUR/100 kg)
			ione per 100 kg di o di base
Codice NC	Descrizione dei prodotti (¹)	In caso di fissa- zione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro:		
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	_	_
	– negli altri casi	_	_
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato:		
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	_	_
	– negli altri casi:		
	 in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (²) 	_	_
	all'esportazione delle merci della voce 2208 (3)	_	_
	– negli altri casi	_	_
1002 00 00	segala	_	_
1003 00 90	orzo		
	– all'esportazione delle merci della voce 2208 (3)	_	_
	– negli altri casi	_	_
1004 00 00	avena	_	_
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di:		
	- amido		
	 in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (²) 	2,393	2,393
	all'esportazione delle merci della voce 2208 (3)	1,846	1,846
	– negli altri casi	4,014	4,014
	 glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4): 		
	 in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (²) 	1,389	1,389
	all'esportazione delle merci della voce 2208 (3)	1,385	1,385
	– negli altri casi	3,011	3,011
	– all'esportazione delle merci della voce 2208 (3)	1,846	1,846
	– altri (incluso allo stato naturale)	4,014	4,014
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:		
	– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (²)	1,834	1,834
	– all'esportazione delle merci della voce 2208 (3)	1,846	1,846
	– negli altri casi	4,014	4,014

^(*) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1º ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1º febbraio 2005.

(EUR/100 kg)

			(E014) 100 kg)	
Codice NC		Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base		
	Descrizione dei prodotti (¹)	In caso di fissa- zione in anticipo delle restituzioni	Altri	
ex 1006 30	Riso lavorato:			
	– a grani tondi	_	_	
	– a grani medi	_	_	
	– a grani lunghi	_	_	
1006 40 00	Rotture	_	_	
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina	_	_	
		1		

⁽¹) Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

⁽²⁾ Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.
(3) Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).
(4) Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1586/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) (1) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento.
- Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, (2) del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.
- L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) (4) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all'e-

sportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

- Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.
- Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili (6) all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12). (2) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 30 settembre 2005 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (¹)

		Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg		
Codice NC	Denominazione	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri	
1701 99 10	Zucchero bianco	37,44	37,44	

⁽¹⁾ I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1º ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1º febbraio 2005.

REGOLAMENTO (CE) N. 1587/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:
 - la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
 - le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
 - gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
 - i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
 - l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità.
 - l'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel
- (¹) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.
- (4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.
- (5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.
- A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2). La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽²⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).

⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

- IT
- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (¹), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) Nel determinare i prodotti e le destinazioni ammissibili alle restituzioni, conviene tener conto da una parte del fatto che la posizione competitiva di certi prodotti comunitari non giustifica di incoraggiarne l'esportazione, e dall'altra parte del fatto che la prossimità geografica di certi territori rischia di facilitare certe deviazioni di traffico e abusi.
- (10) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari

- ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.
- (11) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

⁽¹) GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 30 31 9100	L01	EUR/100 kg	_	0402 21 11 9500	L01	EUR/100 kg	_
	L02	EUR/100 kg	13,20		068	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/100 kg	18,86		L02	EUR/100 kg	38,08
0401 30 31 9400	L01	EUR/100 kg	_		A01	EUR/100 kg	48,89
	L02	EUR/100 kg	20,62	0402 21 11 9900	L01	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/100 kg	29,47		068	EUR/100 kg	_
0401 30 31 9700	L01	EUR/100 kg	_		L02	EUR/100 kg	40,58
	L02	EUR/100 kg	22,75		A01	EUR/100 kg	52,10
	A01	EUR/100 kg	32,49	0402 21 17 9000	L01	EUR/100 kg	_
0401 30 39 9100	L01	EUR/100 kg	_		068	EUR/100 kg	_
	L02	EUR/100 kg	13,20		L02	EUR/100 kg	8,28
	A01	EUR/100 kg	18,86		A01	EUR/100 kg	10,00
0401 30 39 9400	L01	EUR/100 kg		0402 21 19 9300	L01	EUR/100 kg	_
0401 30 37 7400	L01	EUR/100 kg	20,62		068	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/100 kg	29,47		L02	EUR/100 kg	36,50
0401 30 39 9700	L01	EUR/100 kg	27,47		A01	EUR/100 kg	46,83
0401 30 39 9/00	L01 L02	EUR/100 kg EUR/100 kg	22.75	0402 21 19 9500	L01	EUR/100 kg	_
		, ,	22,75		068	EUR/100 kg	_
0.401.20.01.0100	A01	EUR/100 kg	32,49		L02	EUR/100 kg	38,08
0401 30 91 9100	L01	EUR/100 kg			A01	EUR/100 kg	48,89
	L02	EUR/100 kg	25,92	0402 21 19 9900	L01	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/100 kg	37,04		068	EUR/100 kg	_
0401 30 99 9100	L01	EUR/100 kg	_		L02	EUR/100 kg	40,58
	L02	EUR/100 kg	25,92		A01	EUR/100 kg	52,10
	A01	EUR/100 kg	37,04	0402 21 91 9100	L01	EUR/100 kg	_
0401 30 99 9500	L01	EUR/100 kg	_	0.0221,1,100	068	EUR/100 kg	_
	L02	EUR/100 kg	38,10		L02	EUR/100 kg	40,84
	A01	EUR/100 kg	54,43		A01	EUR/100 kg	52,41
0402 10 11 9000	L01	EUR/100 kg	_	0402 21 91 9200	L01	EUR/100 kg	_
	068	EUR/100 kg	_	0.102.21 /1 /200	068	EUR/100 kg	_
	L02	EUR/100 kg	8,28		L02	EUR/100 kg	41,08
	A01	EUR/100 kg	10,00		A01	EUR/100 kg	52,74
0402 10 19 9000	L01	EUR/100 kg	_	0402 21 91 9350	L01	EUR/100 kg	—
	068	EUR/100 kg	_	0402 21 71 7370	068	EUR/100 kg	_
	L02	EUR/100 kg	8,28		L02	EUR/100 kg	41,51
	A01	EUR/100 kg	10,00		A01	EUR/100 kg	53,27
0402 10 91 9000	L01	EUR/kg	_	0402 21 91 9500	L01	EUR/100 kg	
	068	EUR/kg	_	0402 21 91 9300	068	EUR/100 kg	_
	L02	EUR/kg	0,0828		L02	EUR/100 kg	44,60
	A01	EUR/kg	0,1000		A01	EUR/100 kg	57,25
0402 10 99 9000	L01	EUR/kg	_	0402 21 99 9100	L01	EUR/100 kg	
	068	EUR/kg	_	0402 21 99 9100	068	EUR/100 kg	_
	L02	EUR/kg	0,0828				
	A01	EUR/kg	0,1000		L02	EUR/100 kg	40,84
0402 21 11 9200	L01	EUR/100 kg		0402.21.00.0200	A01	EUR/100 kg	52,41
0.02.21.11.9200	068	EUR/100 kg	_	0402 21 99 9200	L01	EUR/100 kg	_
	L02	EUR/100 kg EUR/100 kg	8,28		068	EUR/100 kg	41.09
					L02	EUR/100 kg	41,08
0400 01 11 0200	A01	EUR/100 kg	10,00	0.402.21.02.2222	A01	EUR/100 kg	52,74
0402 21 11 9300	L01	EUR/100 kg	_	0402 21 99 9300	L01	EUR/100 kg	_
	068	EUR/100 kg			068	EUR/100 kg	
	L02	EUR/100 kg	36,50		L02	EUR/100 kg	41,51
	A01	EUR/100 kg	46,83		A01	EUR/100 kg	53,27

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare del restituzioni
0402 21 99 9400	L01	EUR/100 kg		0402 91 31 9300	L01	EUR/100 kg	
	068	EUR/100 kg	_		L02	EUR/100 kg	4,877
	L02	EUR/100 kg	43,80		A01	EUR/100 kg	6,967
	A01	EUR/100 kg	56,23	0402 91 39 9300	L01	EUR/100 kg	_
0402 21 99 9500	L01	EUR/100 kg	_		L02	EUR/100 kg	4,877
	068	EUR/100 kg	_		A01	EUR/100 kg	6,967
	L02	EUR/100 kg	44,60	0402 91 99 9000	L01	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/100 kg	57,25		L02	EUR/100 kg	15,93
0402 21 99 9600	L01	EUR/100 kg	_		A01	EUR/100 kg	22,76
	068	EUR/100 kg	_	0402 99 11 9350	L01	EUR/kg	_
	L02	EUR/100 kg	47,75		L02	EUR/kg	0,1055
	A01	EUR/100 kg	61,29		A01	EUR/kg	0,1508
0402 21 99 9700	L01	EUR/100 kg	_	0402 99 19 9350	L01	EUR/kg	_
	068	EUR/100 kg	_		L02	EUR/kg	0,1055
	L02	EUR/100 kg	49,52		A01	EUR/kg	0,1508
	A01	EUR/100 kg	63,59	0402 99 31 9150	L01	EUR/kg	_
0402 21 99 9900	L01	EUR/100 kg	_		L02	EUR/kg	0,1095
	068	EUR/100 kg	_		A01	EUR/kg	0,1565
	L02	EUR/100 kg	51,59	0402 99 31 9300	L01	EUR/kg	_
	A01	EUR/100 kg	66,22		L02	EUR/kg	0,0953
0402 29 15 9200	L01	EUR/kg	_		A01	EUR/kg	0,1362
	L02	EUR/kg	0,0828	0402 99 39 9150	L01	EUR/kg	_
	A01	EUR/kg	0,1000		L02	EUR/kg	0,1095
0402 29 15 9300	L01	EUR/kg	_		A01	EUR/kg	0,1565
	L02	EUR/kg	0,3650	0403 90 11 9000	L01	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/kg	0,4683		L02	EUR/100 kg	8,18
0402 29 15 9500	L01	EUR/kg			A01	EUR/100 kg	9,86
0402 27 17 7700	L01	EUR/kg	0,3808	0403 90 13 9200	L01	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/kg	0,4889		L02	EUR/100 kg	8,18
0402 29 15 9900	L01	EUR/kg			A01	EUR/100 kg	9,86
0402 27 17 7700	L01	EUR/kg	0,4058	0403 90 13 9300	L01	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/kg	0,5210		L02	EUR/100 kg	36,16
0402 29 19 9300	L01	EUR/kg			A01	EUR/100 kg	46,42
0402 27 17 7300	L01	EUR/kg	0,3650	0403 90 13 9500	L01	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/kg	0,4683		L02	EUR/100 kg	37,75
0402 29 19 9500	L01	EUR/kg	0,4083		A01	EUR/100 kg	48,45
0402 29 19 9300	L01	EUR/kg	0,3808	0403 90 13 9900	L01	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/kg	0,4889		L02	EUR/100 kg	40,23
0402 29 19 9900	L01	EUR/kg EUR/kg	0,4889		A01	EUR/100 kg	51,63
0402 29 19 9900	L01 L02	EUR/kg EUR/kg	0,4058	0403 90 19 9000	L01	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/kg	0,5210		L02	EUR/100 kg	40,47
0402 29 91 9000	L01	EUR/kg EUR/kg	0,3210		A01	EUR/100 kg	51,95
0402 29 91 9000			0,4084	0403 90 33 9400	L01	EUR/kg	_
	L02 A01	EUR/kg	0,5241		L02	EUR/kg	0,3616
0402 20 00 0100		EUR/kg	0,3241		A01	EUR/kg	0,4642
0402 29 99 9100	L01	EUR/kg	0.4084	0403 90 33 9900	L01	EUR/kg	_
	L02	EUR/kg	0,4084		L02	EUR/kg	0,4023
0.402.20.00.0500	A01	EUR/kg	0,5241		A01	EUR/kg	0,5163
0402 29 99 9500	L01	EUR/kg	0.4390	0403 90 59 9310	L01	EUR/100 kg	
	L02	EUR/kg	0,4380		L02	EUR/100 kg	13,20
0.400.05.55.5	A01	EUR/kg	0,5623		A01	EUR/100 kg	18,86
0402 91 11 9370	L01	EUR/100 kg		0403 90 59 9340	L01	EUR/100 kg	_
	L02	EUR/100 kg	4,127		L02	EUR/100 kg	19,32
	A01	EUR/100 kg	5,895		A01	EUR/100 kg	27,59
0402 91 19 9370	L01	EUR/100 kg	_	0403 90 59 9370	L01	EUR/100 kg	_
	L02	EUR/100 kg	4,127		L02	EUR/100 kg	19,32
	A01	EUR/100 kg	5,895		A01	EUR/100 kg	27,59



Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0403 90 59 9510	L01	EUR/100 kg	_	0405 10 19 9500	L01	EUR/100 kg	_
	L02	EUR/100 kg	19,32		L02	EUR/100 kg	66,57
	A01	EUR/100 kg	27,59		A01	EUR/100 kg	89,76
0404 90 21 9120	L01	EUR/100 kg	_	0405 10 19 9700	L01	EUR/100 kg	_
	L02	EUR/100 kg	7,07		L02	EUR/100 kg	68,24
	A01	EUR/100 kg	8,53		A01	EUR/100 kg	92,00
0404 90 21 9160	L01	EUR/100 kg	_	0405 10 30 9100	L01	EUR/100 kg	_
	L02	EUR/100 kg	8,28	0.00 10 00 7100	L02	EUR/100 kg	66,57
0.40.4.00.22.01.20	A01	EUR/100 kg	10,00		A01	EUR/100 kg	89,76
0404 90 23 9120	L01	EUR/100 kg	- 0.20	0405 10 30 9300	L01	EUR/100 kg	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	L02	EUR/100 kg	8,28	0403 10 30 9300		EUR/100 kg EUR/100 kg	
0404 90 23 9130	A01 L01	EUR/100 kg EUR/100 kg	10,00		L02		68,24
0404 90 23 9130	L01 L02	EUR/100 kg EUR/100 kg	36,50		A01	EUR/100 kg	92,00
	A01	EUR/100 kg	46,83	0405 10 30 9700	L01	EUR/100 kg	_
0404 90 23 9140	L01	EUR/100 kg	40,83		L02	EUR/100 kg	68,24
0404 /0 23 /140	LO2	EUR/100 kg	38,08		A01	EUR/100 kg	92,00
	A01	EUR/100 kg	48,89	0405 10 50 9300	L01	EUR/100 kg	_
0404 90 23 9150	L01	EUR/100 kg			L02	EUR/100 kg	68,24
010170257150	L02	EUR/100 kg	40,58		A01	EUR/100 kg	92,00
	A01	EUR/100 kg	52,10	0405 10 50 9500	L01	EUR/100 kg	_
0404 90 29 9110	L01	EUR/100 kg			L02	EUR/100 kg	66,57
	L02	EUR/100 kg	40,84		A01	EUR/100 kg	89,76
	A01	EUR/100 kg	52,41	0405 10 50 9700	L01	EUR/100 kg	_
0404 90 29 9115	L01	EUR/100 kg	_	0.00 10 00 00	L02	EUR/100 kg	68,24
	L02	EUR/100 kg	41,08		A01	EUR/100 kg	92,00
	A01	EUR/100 kg	52,74	0405 10 90 9000		,	
0404 90 29 9125	L01	EUR/100 kg	_	0405 10 90 9000	L01	EUR/100 kg	70.72
	L02	EUR/100 kg	41,51		L02	EUR/100 kg	70,73
	A01	EUR/100 kg	53,27		A01	EUR/100 kg	95,37
0404 90 29 9140	L01	EUR/100 kg	_	0405 20 90 9500	L01	EUR/100 kg	_
	L02	EUR/100 kg	44,60		L02	EUR/100 kg	62,41
	A01	EUR/100 kg	57,25		A01	EUR/100 kg	84,16
0404 90 81 9100	L01	EUR/kg	_	0405 20 90 9700	L01	EUR/100 kg	_
	L02	EUR/kg	0,0828		L02	EUR/100 kg	64,90
	A01	EUR/kg	0,1000		A01	EUR/100 kg	87,51
0404 90 83 9110	L01	EUR/kg	_	0405 90 10 9000	L01	EUR/100 kg	_
	L02	EUR/kg	0,0828		L02	EUR/100 kg	85,16
	A01	EUR/kg	0,1000		A01	EUR/100 kg	114,82
0404 90 83 9130	L01	EUR/kg	_	0405 90 90 9000	L01	EUR/100 kg	_
	L02	EUR/kg	0,3650		L02	EUR/100 kg	68,11
0.40.4.00.00.00.00.00	A01	EUR/kg	0,4683		A01	EUR/100 kg	91,83
0404 90 83 9150	L01	EUR/kg		0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,3808	0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	
0404 00 02 0170	A01	EUR/kg	0,4889	0400 10 20 9230			12.00
0404 90 83 9170	L01	EUR/kg	0.4058		L04	EUR/100 kg	12,99
	L02 A01	EUR/kg	0,4058 0,5210		400	EUR/100 kg	
0404 90 83 9936	L01	EUR/kg EUR/kg	0,3210		A01	EUR/100 kg	16,24
UTUT 7U 0J 777U	L01 L02	EUR/kg EUR/kg	0,1055	0406 10 20 9290	A00	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/kg	0,1508	0406 10 20 9300	A00	EUR/100 kg	_
0405 10 11 9500	L01	EUR/100 kg		0406 10 20 9610	A00	EUR/100 kg	_
010710117700	L01 L02	EUR/100 kg	66,57	0406 10 20 9620	A00	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/100 kg	89,76	0406 10 20 9630	L03	EUR/100 kg	_
0405 10 11 9700	L01	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	19,96
// 00	L02	EUR/100 kg	68,24		400	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/100 kg	92,00		A01	EUR/100 kg	24,94

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9640	L03	EUR/100 kg	_	0406 30 39 9930	L03	EUR/100 kg	_
	L04	EUR/100 kg	29,32		L04	EUR/100 kg	5,69
	400	EUR/100 kg	_		400	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/100 kg	36,65		A01	EUR/100 kg	13,34
0406 10 20 9650	L03	EUR/100 kg	_	0406 30 39 9950	L03	EUR/100 kg	_
	L04	EUR/100 kg	24,44		L04	EUR/100 kg	6,44
	400	EUR/100 kg	_		400	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/100 kg	30,55		A01	EUR/100 kg	15,09
0406 10 20 9830	L03	EUR/100 kg	_	0406 30 90 9000	A00	EUR/100 kg	
	L04	EUR/100 kg	9,08	0406 40 50 9000	L03	EUR/100 kg	_
	400	EUR/100 kg	_	0400 40 30 3000	L03	EUR/100 kg	34,48
	A01	EUR/100 kg	11,33		400	EUR/100 kg	74,40
0406 10 20 9850	L03	EUR/100 kg	_			, ,	42.00
	L04	EUR/100 kg	10,99	0.40 < 40.00.0000	A01	EUR/100 kg	43,09
	400	EUR/100 kg	_	0406 40 90 9000	L03	EUR/100 kg	
	A01	EUR/100 kg	13,74		L04	EUR/100 kg	35,41
0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	_		400	EUR/100 kg	_
0406 20 90 9913	L03	EUR/100 kg	_		A01	EUR/100 kg	44,26
	L04	EUR/100 kg	21,76	0406 90 13 9000	L03	EUR/100 kg	_
	400	EUR/100 kg	_		L04	EUR/100 kg	39,25
	A01	EUR/100 kg	27,20		400	EUR/100 kg	_
0406 20 90 9915	L03	EUR/100 kg	_		A01	EUR/100 kg	56,18
	L04	EUR/100 kg	29,54	0406 90 15 9100	L03	EUR/100 kg	_
	400	EUR/100 kg	_		L04	EUR/100 kg	40,57
	A01	EUR/100 kg	36,93		400	EUR/100 kg	_
0406 20 90 9917	L03	EUR/100 kg	_		A01	EUR/100 kg	58,06
	L04	EUR/100 kg	31,41	0406 90 17 9100	L03	EUR/100 kg	_
	400	EUR/100 kg	_		L04	EUR/100 kg	40,57
	A01	EUR/100 kg	39,24		400	EUR/100 kg	_
0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	_		A01	EUR/100 kg	58,06
	L04	EUR/100 kg	35,08	0406 90 21 9900	L03	EUR/100 kg	_
	400	EUR/100 kg	_	0100 70 21 7700	L04	EUR/100 kg	39,43
	A01	EUR/100 kg	43,86		400	EUR/100 kg	
0406 30 31 9710	A00	EUR/100 kg	_		A01	EUR/100 kg	56,30
0406 30 31 9730	L03	EUR/100 kg	_	0406 90 23 9900	LO3	EUR/100 kg	70,50
	L04	EUR/100 kg	3,91	0400 90 23 9900			25.25
	400	EUR/100 kg	_		L04	EUR/100 kg	35,35
	A01	EUR/100 kg	9,17		400	EUR/100 kg	
0406 30 31 9910	A00	EUR/100 kg	_	0.40 / 00 0 = 0000	A01	EUR/100 kg	50,82
0406 30 31 9930	L03	EUR/100 kg	_	0406 90 25 9900	L03	EUR/100 kg	_
	L04	EUR/100 kg	3,91		L04	EUR/100 kg	34,67
	400	EUR/100 kg	_		400	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/100 kg	9,17		A01	EUR/100 kg	49,63
0406 30 31 9950	L03	EUR/100 kg	_	0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	_
	L04	EUR/100 kg	5,69		L04	EUR/100 kg	31,39
	400	EUR/100 kg	_		400	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/100 kg	13,34		A01	EUR/100 kg	44,95
0406 30 39 9500	L03	EUR/100 kg		0406 90 31 9119	L03	EUR/100 kg	_
	L04	EUR/100 kg	3,91		L04	EUR/100 kg	29,03
	400	EUR/100 kg			400	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/100 kg	9,17		A01	EUR/100 kg	41,60
0406 30 39 9700	L03	EUR/100 kg		0406 90 33 9119	L03	EUR/100 kg	_
	L04	EUR/100 kg	5,69		L04	EUR/100 kg	29,03
	400	EUR/100 kg			400	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/100 kg	13,34		A01	EUR/100 kg	41,60



Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 33 9919	A00	EUR/100 kg	_	0406 90 78 9300	L03	EUR/100 kg	_
0406 90 33 9951	A00	EUR/100 kg	_		L04	EUR/100 kg	35,54
0406 90 35 9190	L03	EUR/100 kg	_		400	EUR/100 kg	_
	L04	EUR/100 kg	41,33		A01	EUR/100 kg	50,76
	400	EUR/100 kg	_	0406 90 78 9500	L03	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/100 kg	59,45		L04	EUR/100 kg	34,55
0406 90 35 9990	L03	EUR/100 kg	_		400	EUR/100 kg	_
	L04	EUR/100 kg	41,33		A01	EUR/100 kg	49,04
	400	EUR/100 kg	_	0406 90 79 9900	L03	EUR/100 kg	
	A01	EUR/100 kg	59,45	0400 70 77 7700	L04	EUR/100 kg	29,35
0406 90 37 9000	L03	EUR/100 kg	_		400	EUR/100 kg	29,33
	L04	EUR/100 kg	39,25			, ,	42.10
	400	EUR/100 kg	_	0.407.00.01.0000	A01	EUR/100 kg	42,19
	A01	EUR/100 kg	56,18	0406 90 81 9900	L03	EUR/100 kg	_
0406 90 61 9000	L03	EUR/100 kg	_		L04	EUR/100 kg	36,63
	L04	EUR/100 kg	44,68		400	EUR/100 kg	_
	400	EUR/100 kg	_		A01	EUR/100 kg	52,44
	A01	EUR/100 kg	64,65	0406 90 85 9930	L03	EUR/100 kg	_
0406 90 63 9100	L03	EUR/100 kg	_		L04	EUR/100 kg	40,16
	L04	EUR/100 kg	44,02		400	EUR/100 kg	_
	400	EUR/100 kg	_		A01	EUR/100 kg	57,80
	A01	EUR/100 kg	63,49	0406 90 85 9970	L03	EUR/100 kg	_
0406 90 63 9900	L03	EUR/100 kg	_		L04	EUR/100 kg	36,84
	L04	EUR/100 kg	42,31		400	EUR/100 kg	_
	400	EUR/100 kg	_		A01	EUR/100 kg	52,98
	A01	EUR/100 kg	61,32	0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	
0406 90 69 9100	A00	EUR/100 kg	_	0406 90 86 9200	L03	EUR/100 kg	_
0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	_	0100 / 0 00 / 200	L04	EUR/100 kg	35,61
0.00 /0 0/ //10	L04	EUR/100 kg	42,93		400	EUR/100 kg	
	400	EUR/100 kg			A01	EUR/100 kg	52,80
	A01	EUR/100 kg	62,22	0406 90 86 9300	A00	EUR/100 kg	·
0406 90 73 9900	L03	EUR/100 kg	_			, ,	_
	L04	EUR/100 kg	36,12	0406 90 86 9400	L03	EUR/100 kg	
	400	EUR/100 kg	_		L04	EUR/100 kg	38,16
	A01	EUR/100 kg	51,75		400	EUR/100 kg	
0406 90 75 9900	L03	EUR/100 kg	_		A01	EUR/100 kg	55,80
	L04	EUR/100 kg	36,84	0406 90 86 9900	L03	EUR/100 kg	_
	400	EUR/100 kg	_		L04	EUR/100 kg	40,16
	A01	EUR/100 kg	52,98		400	EUR/100 kg	_
0406 90 76 9300	L03	EUR/100 kg	_		A01	EUR/100 kg	57,80
	L04	EUR/100 kg	32,71	0406 90 87 9100	A00	EUR/100 kg	_
	400	EUR/100 kg	_	0406 90 87 9200	A00	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/100 kg	46,82	0406 90 87 9300	L03	EUR/100 kg	_
0406 90 76 9400	L03	EUR/100 kg	_		L04	EUR/100 kg	33,16
	L04	EUR/100 kg	36,63		400	EUR/100 kg	_
	400	EUR/100 kg	_		A01	EUR/100 kg	49,00
	A01	EUR/100 kg	52,44	0406 90 87 9400	L03	EUR/100 kg	_
0406 90 76 9500	L03	EUR/100 kg	_		L04	EUR/100 kg	33,86
	L04	EUR/100 kg	33,92		400	EUR/100 kg	_
	400	EUR/100 kg	_		A01	EUR/100 kg	49,49
	A01	EUR/100 kg	48,15	0406 90 87 9951	LO3		
0406 90 78 9100	L03	EUR/100 kg	_	U 1 U0 YU 8/ YY)1		EUR/100 kg	25.07
	L04	EUR/100 kg	35,88		L04	EUR/100 kg	35,97
	400	EUR/100 kg	_		400	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/100 kg	52,42		A01	EUR/100 kg	51,50

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni		Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9971	L03	EUR/100 kg	_		0406 90 87 9975	L03	EUR/100 kg	_
	L04	EUR/100 kg	35,97			L04	EUR/100 kg	37,52
	400	EUR/100 kg	_			400	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/100 kg	51,50			A01	EUR/100 kg	53,02
0406 90 87 9972	L03	EUR/100 kg	_		0406 90 87 9979	L03	EUR/100 kg	_
	L04	EUR/100 kg	15,21			L04	EUR/100 kg	35,35
	400	EUR/100 kg	_			400	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/100 kg	21,86			A01	EUR/100 kg	50,82
0406 90 87 9973	L03	EUR/100 kg			0406 90 88 9100	A00	EUR/100 kg	_
0400 /0 0/ /// /	L03	EUR/100 kg	35,33		0406 90 88 9300	L03	EUR/100 kg	_
	400	, ,)),))			L04	EUR/100 kg	29,29
		EUR/100 kg				400	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/100 kg	50,57			A01	EUR/100 kg	43,13
0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	_		0406 90 88 9500	L03	EUR/100 kg	_
	L04	EUR/100 kg	37,84		L04	EUR/100 kg	30,20	
	400	EUR/100 kg	_			400	EUR/100 kg	_
	A01	EUR/100 kg	53,93			A01	EUR/100 kg	43,15
		1	I			l	1	

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

LO1 Ceuta, Melilla, Santa Sede, gli Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L02 Andorra e Gibilterra.

LO3 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Turchia, Romania, Bulgaria, Croazia, Canada, Australia, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.
LO4 Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1588/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (²), ha indetto una gara permanente.
- (2) Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esami-

nato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 27 settembre 2005.

 Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 27 settembre 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

⁽¹) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32)

<sup>pag. 32).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).</sup>

ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto	Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura	Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004	
Burro	ex 0405 10 19 9500	_	
Burro	ex 0405 10 19 9700	99,00	
Butteroil	ex 0405 90 10 9000	121,00	

REGOLAMENTO (CE) N. 1589/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (²), ha indetto una gara permanente.
- (2) Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (³), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è oppor-

tuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 27 settembre 2005.

 Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 27 settembre 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 13,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

⁽¹) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).

⁽³⁾ GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

REGOLAMENTO (CE) N. 1590/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 30 settembre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (²), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (³), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (2) Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.
- (3) Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di

melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

- (4) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (5) Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4)

⁽³⁾ GU 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/95.

ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 30 settembre 2005

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rap- presentativo per 100 kg netti del prodotto consi- derato	Importo del dazio addi- zionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (¹)		
1703 10 00 (2)	11,00	_	0		
1703 90 00 (2)	11,60	_	0		

⁽¹) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
(²) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1591/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (²). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.
- (4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

- (5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.
- (7) L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.
- (8) Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (9) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

⁽¹) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 30 SETTEMBRE 2005 (a)

	1	T	
Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	34,44 (1)
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	34,44 (1)
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	34,44 (1)
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	34,44 (1)
1701 91 00 9000	S00 EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto		0,3744
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	37,44
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	37,44
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	37,44
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,3744

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

- S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).
- iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

 (a) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1º febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
- (¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 1592/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (²), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (³), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento,

esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- (5) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. (6) 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.
- (9) L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

⁽¹) GU L 178 del 30.6.2001, pag, 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

- IT
- (10) Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (11) In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 30 SETTEMBRE 2005 (a)

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	37,44 (1)
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	37,44 (¹)
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	71,15 (²)
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3744 (3)
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	37,44 (1)
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3744 (3)
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3744 (3)
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3744 (3) (4)
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	37,44 (1)
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3744 (3)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003,

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

- Soo: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).
- (a) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1º febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
- (1) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (2) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

 (4) L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355).
- del 5.12.1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 1593/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 7ª gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regola-(2)mento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della

restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

Le misure previste dal presente regolamento sono con-(3)formi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 7^a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,848 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

⁽¹) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16). (2) GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1594/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (²), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri,

in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione

⁽GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

ΙT

ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restitu- zioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restitu- zioni
1102 20 10 9200 (1)	C10	EUR/t	56,20	1104 23 10 9300	C10	EUR/t	46,16
1102 20 10 9400 (1)	C10	EUR/t	48,17	1104 29 11 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 20 90 9200 (1)	C10	EUR/t	48,17	1104 29 51 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C11	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C11	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C11	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C10	EUR/t	10,04
1103 19 40 9100	C10	EUR/t	0,00	1107 10 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9100 (¹)	C10	EUR/t	72,25	1107 10 91 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 (¹)	C10	EUR/t	56,20	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 (¹)	C10	EUR/t	48,17	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 (¹)	C10	EUR/t	48,17	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	64,22
1103 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	64,22
1103 19 30 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	64,22
1103 20 60 9000	C12	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	64,22
1103 20 20 9000	C11	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	0,00
1104 19 69 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9100	C10	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 (²)	C10	EUR/t	62,92
1104 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	()		1	,
1104 19 50 9110	C10	EUR/t	64,22	1702 30 59 9000 (²)	C10	EUR/t	48,17
1104 19 50 9130	C10	EUR/t	52,18	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	62,92
1104 29 01 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	48,17
1104 29 03 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	48,17
1104 29 05 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	62,92
1104 29 05 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	48,17
1104 22 20 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	65,93
1104 22 30 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	45,76
1104 23 10 9100	C10	EUR/t	60,21	2106 90 55 9000	C10	EUR/t	48,17

Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10: Tutte le destinazioni.

C11: Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12: Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13: Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1595/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (²), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il

cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.
- (6) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 29 settembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000, 2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000, 2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000, 2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	C10	EUR/t	0,00
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	C10	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10: Tutte le destinazioni.

REGOLAMENTO (CE) N. 1596/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, para-

considerando quanto segue:

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

- Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.
- Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

- a) 12,64 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena;
- b) 21,54 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. (2) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 1597/2005 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2005

relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (¹), in particolare l'articolo 7 e l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (²), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 28 settembre 2005, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 15 novembre 2005, per la zona di de-

stinazione 2) Asia, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d'accettazione delle domande presentate dal 21 al 27 settembre 2005 e sospendere per questa zona fino al 16 novembre 2005 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 21 al 27 settembre 2005 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 61,95 % dei quantitativi richiesti per la zona 2) Asia.
- 2. Fino al 16 novembre 2005, sono sospesi per la zona di destinazione 2) Asia il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 28 settembre 2005, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 30 settembre 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004,

⁽²⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1188/2005 della Commissione (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 24).

REGOLAMENTO (CE) N. 1598/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2).
- Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. (2)1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commis-

- sione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.
- Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo (3) 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 23 al 29 settembre 2005 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal

regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11). GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12. GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

REGOLAMENTO (CE) N. 1599/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1438/2005 della Commissione, del 2 settembre 2005, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna $2005/\bar{2}006$ (3),

considerando quanto segue:

Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania, e della Svizzera è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1438/2005.

- (2) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 23 al 29 settembre 2005, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal

regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11). (2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

⁽³⁾ GU L 228 del 3.9.2005, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 1600/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2).
- A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 (2)della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento

(CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione (3) dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.
- (4)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 23 al 29 settembre 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 7,50 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal

regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11). GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15. GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

IT

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2005

relativa alla firma del protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento dell'Unione europea

(2005/672/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 (di seguito «accordo di Ankara») (¹), è entrato in vigore il 1º dicembre 1964.
- (2) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, i nuovi Stati membri sono tenuti ad aderire agli accordi con paesi terzi conclusi congiuntamente dagli Stati membri e dalla Comunità.
- (3) La Commissione, autorizzata dal Consiglio a negoziare con la Turchia un protocollo dell'accordo di Ankara

per tener conto dell'allargamento dell'Unione europea, ha condotto a termine con successo tali negoziati.

(4) Fatta salva la sua conclusione, il protocollo aggiuntivo deve essere firmato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri.

DECIDE:

Articolo unico

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata (le persone abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento dell'Unione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.

Per il Consiglio Il presidente J. ASSELBORN

⁽¹⁾ GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento dell'Unione europea

IL	REGNO	DEL	BELGIO,
----	-------	-----	---------

LA REPUBBLICA CECA.

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

di seguito «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

la COMUNITÀ EUROPEA, rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea,

da una parte,

e LA REPUBBLICA DI TURCHIA, di seguito «la Turchia»,

dall'altra,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- L'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 (di seguito «accordo di Ankara») (1), è entrato in vigore il 1º dicembre 1964; esso è stato modificato da un protocollo complementare, firmato il 30 giugno 1973 (2), in virtù del quale esso è divenuto applicabile alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito.
- L'accordo di Ankara modificato, è divenuto applicabile alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia e al Regno di Svezia successivamente alla loro adesione alla Comunità europea.
- L'accordo di Ankara si applica alla Turchia e a tutti gli Stati membri dell'Unione europea allargata in virtù del trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (di seguito «trattato di adesione») (3), firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed entrato in vigore il 1º maggio 2004,

DETERMINATI ad estendere ulteriormente l'associazione nel contesto di un'Unione allargata;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTI CONTRAENTI E CAMPO DI APPLICAZIONE TERRITO-**RIALE**

Articolo 1

- La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca (di seguito «i nuovi Stati membri») sono parti contraenti dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963, e di conseguenza adottano e prendono atto, come gli altri Stati membri della Comunità europea, vale a dire il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dei testi del presente accordo, dei protocolli e delle dichiarazioni allegati all'atto finale firmato alla stessa data, nonché di tutte le modifiche, gli accordi, i protocolli, le decisioni e le dichiarazioni successivamente adottati in relazione all'accordo di Ankara.
- L'espressione «Comunità economica europea» o, nella sua versione abbreviata, «Comunità», è sostituita dall'espressione «Comunità europea» nell'insieme dei testi di cui al precedente paragrafo.
- 3. L'articolo 29 dell'accordo di Ankara è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite, e al territorio della Repubblica di Turchia.»

SCADENZA DEL TRATTATO CECA E PRODOTTI CECA

Articolo 2

Scadenza del trattato CECA

Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), le attuali disposizioni degli accordi e degli atti correlati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, riguardanti detta Comunità, si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA.

Articolo 3

Norme d'origine

Il protocollo 1 dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (4) (di seguito «accordo sui prodotti del carbone e dell'acciaio») è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64. (2) GU L 361 del 31.12.1977, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 227 del 7.9.1996, pag. 3. Accordo modificato dalla decisione n. 2/1999 del comitato misto (GU L 212 del 12.8.1999, pag. 21).

- 1) all'articolo 16, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
 - «4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
 - ES "EXPEDIDO A POSTERIORI"
 - CS "VYSTAVENO DODATEČNĚ"
 - DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"
 - DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"
 - ET "TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD"
 - ΕΙ "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"
 - EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"
 - FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"
 - IT "RILASCIATO A POSTERIORI"
 - LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"
 - LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"
 - HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"
 - MT "MAHRUĠ RETROSPETTIVAMENT"
 - NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"
 - PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"
 - PT "EMITIDO A POSTERIORI"
 - SL "IZDANO NAKNADNO"
 - SK "VYDANÉ DODATOČNE"
 - FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"
 - SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"
 - TR "SONRADAN VERİLMİŞTİR";»
- 2) all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
 - ES "DUPLICADO"
 - CS "DUPLIKÁT"
 - DA "DUPLIKAT"
 - DE "DUPLIKAT"
 - ET "DUPLIKAAT"
 - ΕΙ "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"
 - EN "DUPLICATE"
 - FR "DUPLICATA"
 - IT "DUPLICATO" LV "DUBLIKĀTS"
 - LT "DUBLIKATAS"
 - HU "MÁSODLAT"
 - MT "DUPLIKAT"
 - NL "DUPLICAAT"
 - PL "DUPLIKAT"
 - PT "SEGUNDA VIA"
 - SL "DVOJNIK"

- SK "DUPLIKÁT"
- FI "KAKSOISKAPPALE"
- SV "DUPLIKAT"
- TR "İKİNCİ NÜSHADIR";»
- 3) l'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Testo della dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera nº ... (¹)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (²).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (¹)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... (²).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (¹)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (²) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr ... (¹)) deklareerib, et need tooted on ... (²) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No \dots (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of \dots (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ... (¹)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (²).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (¹)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (²).

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ... $(^1)$), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ... $(^2)$.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ... (¹)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (²) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (¹)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ... (²) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtoriz-zazzjoni tad-dwana nru. ... (¹)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriģini preferenzjali ... (²).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (¹)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (²).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (¹)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (²) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.º ... (¹)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (²).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... (¹)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (²) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (¹)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (²).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ... (¹)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (²).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ... (¹)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (²).

Versione turca

İşbu belge (gümrük onay No: ... (¹)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin ... menşeli ve tercihli (²) maddeler olduğunu beyan eder.

 $(^{3})$	(luogo e	data)
		(4)

(firma dell'esportatore; inoltre, il nome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

(3) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento.

(4) Cfr. articolo 19, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, l'esonero dall'obbligo della firma implica anche l'esonero dall'obbligo di apporre il nome del firmatario (*).

(*) Il protocollo cui è fatto riferimento nelle presenti note è il protocollo 1 dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.»

⁽¹) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del presente protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 33 del presente protocollo, l'esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 4

Norme d'origine

Il protocollo 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (5) (di seguito «decisione sui prodotti agricoli»), è modificato come segue:

- 1) all'articolo 16, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
 - «4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
 - ES "EXPEDIDO A POSTERIORI"
 - CS "VYSTAVENO DODATEČNĚ"
 - DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"
 - DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"
 - ET "TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD"
 - ΕΙ "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"
 - EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"
 - FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"
 - IT "RILASCIATO A POSTERIORI"
 - LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"
 - LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"
 - HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"
 - MT "MAHRUĠ RETROSPETTIVAMENT"
 - NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"
 - PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"
 - PT "EMITIDO A POSTERIORI"
 - SL "IZDANO NAKNADNO"
 - SK "VYDANÉ DODATOČNE"
 - FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"
 - SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"
 - TR "SONRADAN VERİLMİŞTİR";»
- 2) all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
 - ES "DUPLICADO"
 - CS "DUPLIKÁT"
 - DA "DUPLIKAT"
 - DE "DUPLIKAT"
 - ET "DUPLIKAAT"
 - ΕΙ "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"
 - EN "DUPLICATE" FR "DUPLICATA"
 - FR "DUPLICATA"
 - IT "DUPLICATO"
 - LV "DUBLIKĀTS"
 - LT "DUBLIKATAS"
- (5) GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

- HU "MÁSODLAT"
- MT "DUPLIKAT"
- NL "DUPLICAAT"
- PL "DUPLIKAT"
- PT "SEGUNDA VIA"
- SL "DVOJNIK"
- SK "DUPLIKÁT"
- FI "KAKSOISKAPPALE"
- SV "DUPLIKAT"
- TR "İKİNCİ NÜSHADIR";»
- 3) l'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Testo della dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n^o ... $(^1)$] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... $(^2)$.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (¹)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... (²).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... $(^1)$) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... $(^2)$ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr ... (¹)) deklareerib, et need tooted on ... (²) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ... (¹)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (²).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (¹)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (²).

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ... (¹)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ... (²).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ... (¹)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (²) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (¹)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ... (²) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtoriz-zazzjoni tad-dwana nru. ... (¹)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriģini preferenzjali ... (²).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (¹)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (²).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (¹)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (²) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.º ... (¹)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (²).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... (¹)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (²) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (¹)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (²).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ... (¹)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (²).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ... (¹)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (²).

Versione turca

İşbu belge (gümrük onay No: ... (¹)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin ... menşeli ve tercihli (²) maddeler olduğunu beyan eder.

 (3)	(luogo e data
	(4

(firma dell'esportatore; inoltre, il nome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

(3) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento.

(4) Cfr. articolo 19, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, l'esonero dall'obbligo della firma implica anche l'esonero dall'obbligo di apporre il nome del firmatario (*).

(*) Il protocollo cui è fatto riferimento nelle presenti note è il protocollo 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli.»

⁽¹) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del presente protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 34 del presente protocollo, l'esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

Articolo 5

Adeguamento dei contingenti tariffari applicabili ai prodotti agricoli

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia e il regime applicabile all'importazione in Turchia di taluni prodotti agricoli originari della Comunità devono essere congiuntamente e debitamente approvati dalle parti quanto prima, nell'ambito del quadro istituzionale previsto dall'accordo di Ankara. Nel contesto di tale approvazione, le concessioni commerciali esistenti e i flussi di scambi tradizionali di prodotti agricoli tra la Turchia e i nuovi Stati membri devono essere rispettati.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UNIONE DOGANALE

Articolo 6

Certificato di circolazione A.TR e cooperazione amministrativa

- 1. I certificati di circolazione A.TR debitamente rilasciati dalla Turchia o dai nuovi Stati membri sono reciprocamente accettati. Le disposizioni applicabili al rilascio di certificati di circolazione A.TR e alla cooperazione amministrativa in questo settore sono definite nella decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia (6).
- 2. I duplicati dei certificati di circolazione A.TR rilasciati ai sensi dell'articolo 10 della decisione n. 1/2001 devono recare una delle seguenti diciture:
- ES «DUPLICADO»
- CS «DUPLIKÁT»
- DA «DUPLIKAT»
- DE «DUPLIKAT»
- ET «DUPLIKAAT»
- EL «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»
- EN «DUPLICATE»
- FR «DUPLICATA»
- IT «DUPLICATO»
- LV «DUBLIKĀTS»
- LT «DUBLIKATAS»
- HU «MÁSODLAT»
- MT «DUPLIKAT»
- NL «DUPLICAAT»
- PL «DUPLIKAT»
- PT «SEGUNDA VIA»
- SL «DVOJNIK»
- SK «DUPLIKÁT»
- FI «KAKSOISKAPPALE»
- SV «DUPLIKAT»
- TR «İKİNCİ NÜSHADIR»
- 3. I certificati di circolazione A.TR rilasciati nell'ambito della procedura semplificata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6,
- (6) GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione n. 1/2003 (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 51).

della decisione n. 1/2001 devono recare una delle seguenti diciture:

- ES «PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO»
- CS «ZJEDNODUŠENÝ POSTUP»
- DA «FORENKLET FREMGANGSMÅDE»
- DE «VEREINFACHTES VERFAHREN»
- ET «LIHTSUSTATUD TOLLIPROTSEDUUR»
- EL «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»
- EN «SIMPLIFIED PROCEDURE»
- FR «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE»
- IT «PROCEDURA SEMPLIFICATA»
- LV «VIENKĀRŠOTA PROCEDŪRA»
- LT «SUPAPRASTINTA PROCEDŪRA»
- HU «EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS»
- MT «PROCEDURA SIMPLIFIKATA»
- NL «VEREENVOUDIGDE REGELING»
- PL «PROCEDURA UPROSZCZONA»
- PT «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO»
- SL «POENOSTAVLJEN POSTOPEK»
- SK «ZJEDNODUŠENÝ POSTUP»
- FI «YKSINKERTAISTETTU MENETTELY»
- SV «FÖRENKLAT FÖRFARANDE»
- TR «BASITLESTIRILMIS ISLEM».
- 4. I certificati di circolazione A.TR rilasciati a posteriori ai sensi dell'articolo 14 della decisione n. 1/2001 devono recare una delle seguenti diciture:
- ES «EXPEDIDO A POSTERIORI»
- CS «VYSTAVENO DODATEČNĚ»
- DA «UDSTEDT EFTERFØLGENDE»
- DE «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»
- ET «TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD»
- EL «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»
- EN «ISSUED RETROSPECTIVELY»
- FR «DÉLIVRÉ A POSTERIORI»
- IT «RILASCIATO A POSTERIORI»
- LV «IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI»
- LT «RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS»
- HU «KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL»
- MT «MAHRUĠ RETROSPETTIVAMENT»
- NL «AFGEGEVEN A POSTERIORI»
- PL «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE»
- PT «EMITIDO A POSTERIORI»
- SL «IZDANO NAKNADNO»
- SK «VYDANÉ DODATOČNE»
- FI «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»
- SV «UTFÄRDAT I EFTERHAND»
- TR «SONRADAN VERİLMİŞTİR».

Articolo 7

Perfezionamento passivo

- 1. I bollettini di informazione INF2, debitamente rilasciati dalla Turchia o dai nuovi Stati membri ai sensi degli articoli da 22 a 26 della decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, sono reciprocamente accettati.
- 2. I duplicati dei bollettini di informazione INF2 rilasciati ai sensi dell'articolo 26 della decisione n. 1/2001 devono recare una delle seguenti diciture:
- ES «DUPLICADO»
- CS «DUPLIKÁT»
- DA «DUPLIKAT»
- DE «DUPLIKAT»
- ET «DUPLIKAAT»
- EL «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»
- EN «DUPLICATE»
- FR «DUPLICATA»
- IT «DUPLICATO»
- LV «DUBLIKĀTS»
- LT «DUBLIKATAS»
- HU «MÁSODLAT»
- MT «DUPLIKAT»
- NL «DUPLICAAT»
- PL «DUPLIKAT»
- PT «SEGUNDA VIA»
- SL «DVOJNIK»
- SK «DUPLIKÁT»
- FI «KAKSOISKAPPALE»
- SV «DUPLIKAT»
- TR «İKİNCİ NÜSHADIR».

Articolo 8

Merci in reintroduzione

- 1. I bollettini di informazione INF3, debitamente rilasciati dalla Turchia o dai nuovi Stati membri ai sensi degli articoli da 35 a 41 della decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, sono reciprocamente accettati.
- 2. I duplicati dei bollettini di informazione INF3 rilasciati ai sensi dell'articolo 40 della decisione n. 1/2001 devono recare una delle seguenti diciture:
- ES «DUPLICADO»
- CS «DUPLIKÁT»

- DA «DUPLIKAT»
- DE «DUPLIKAT»
- ET «DUPLIKAAT»
- EL «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»
- EN «DUPLICATE»
- R «DUPLICATA»
- IT «DUPLICATO»
- LV «DUBLIKĀTS»
- LT «DUBLIKATAS»
- HU «MÁSODLAT»
- MT «DUPLIKAT»
- NL «DUPLICAAT»
- PL «DUPLIKAT»
- PT «SEGUNDA VIA»
- SL «DVOJNIK»
- SK «DUPLIKÁT»
- FI «KAKSOISKAPPALE»
- SV «DUPLIKAT»
- TR «İKİNCİ NÜSHADIR».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 9

Prova dello status delle merci nel quadro delle disposizioni sulla libera circolazione dei prodotti industriali

- 1. Le prove di origine debitamente rilasciate dalla Turchia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi commerciali preferenziali da essi applicati, che consentono un cumulo dell'origine con la Comunità sulla base di norme d'origine identiche e del divieto di concedere eventuali sgravi o sospensioni dei dazi doganali per le merci in questione, sono reciprocamente accettate come prova di status nell'ambito delle disposizioni sulla libera circolazione dei prodotti industriali di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio d'associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (7), a condizione che:
- a) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il 30 aprile 2004;
- b) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dal 1º maggio 2004.

Nel caso di merci dichiarate anteriormente al 1º maggio 2004 per l'importazione in Turchia o in un nuovo Stato membro, nell'ambito dei suindicati accordi commerciali preferenziali, anche le prove di origine rilasciate successivamente in base a tali accordi possono essere accettate a condizione che siano presentate alle autorità doganali entro il 31 agosto 2004.

GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 2/1999 (GU L 72 del 18.3.1999, pag. 36).

2. Le richieste di verifiche a posteriori delle prove di origine di cui al paragrafo 1 sono accettate dalle competenti autorità doganali della Turchia o degli Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di rilascio delle prove in questione e possono essere presentate da dette autorità nei tre anni successivi all'accettazione della prova di origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 10

Prova di origine e cooperazione amministrativa nell'ambito delle disposizioni di cui agli accordi preferenziali sui prodotti del carbone e dell'acciaio e sui prodotti agricoli (8)

- 1. Le prove di origine debitamente rilasciate dalla Turchia o da un nuovo Stato membro nell'ambito di accordi preferenziali da essi applicati per prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 9 sono reciprocamente accettate, a condizione che:
- a) l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali previste dall'accordo sui prodotti del carbone e dell'acciaio o dalla decisione sui prodotti agricoli;
- b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il 30 aprile 2004;
- c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dal 1º maggio 2004.

Nel caso di merci dichiarate per l'importazione in Turchia o in un nuovo Stato membro anteriormente al 1º maggio 2004, nell'ambito di accordi preferenziali o di regimi autonomi da essi all'epoca applicati, anche le prove di origine rilasciate successivamente in base a tali accordi o regimi possono essere accettate, a condizione che siano presentate alle autorità doganali entro il 31 agosto 2004.

- 2. La Turchia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni che conferiscono lo status di «esportatori autorizzati» nell'ambito degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi da essi conclusi, a condizione che:
- a) una simile disposizione figuri anche negli accordi conclusi tra la Turchia e la Comunità anteriormente al 1º maggio 2004; e
- b) l'esportatore autorizzato applichi le norme d'origine in vigore nell'ambito di detto accordo, stabilite nel protocollo 1 dell'accordo sui prodotti del carbone e dell'acciaio o nel protocollo 3 della decisione sui prodotti agricoli.
- (8) Di cui all'allegato IV, capitolo 5, paragrafi da 3 a 5, dell'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro un anno dalla data dell'adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite dal protocollo 1 dell'accordo sui prodotti del carbone e dell'acciaio o dal protocollo 3 della decisione sui prodotti agricoli.

3. Le richieste di verifiche a posteriori delle prove di origine rilasciate nell'ambito degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti autorità doganali della Turchia o degli Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di rilascio delle prove in questione e possono essere presentate da dette autorità nei tre anni successivi all'accettazione della prova di origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 11

Merci in transito

- 1. Le disposizioni relative alla libera circolazione dei prodotti industriali, di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, o il regime tariffario preferenziale conferito sulla base delle misure tariffarie preferenziali previste dall'accordo sui prodotti del carbone e dell'acciaio o dalla decisione sui prodotti agricoli, possono essere applicate alle merci esportate dalla Turchia verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Turchia che soddisfano le condizioni relative all'attuazione delle disposizioni sulla libera circolazione dei prodotti industriali oppure le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo sui prodotti del carbone e dell'acciaio o del protocollo 3 della decisione sui prodotti agricoli e che, alla data dell'adesione, erano in transito, in custodia temporanea, in deposito doganale o in una zona franca in Turchia o nel nuovo Stato membro di cui trattasi.
- 2. In tali casi, si applicano le disposizioni sulla libera circolazione dei prodotti industriali oppure si concede il trattamento preferenziale purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dello status delle merci oppure una prova di origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 12

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo di Ankara.

Articolo 13

- 1. Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure.
- 2. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 14

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione. Esso si applica a decorrere dal 1º maggio 2004.

Articolo 15

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca,

slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nella lingua ufficiale della Turchia, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 16

Il testo dell'accordo di Ankara, comprensivo degli allegati e dei protocolli che ne costituiscono parte integrante, e l'atto finale con le dichiarazioni ad esso allegate sono stilati nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese e tali testi fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di associazione approva tali testi.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüsselis

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Maghmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Brüksel 'de akdedilmiştir,

29/vii/2005

Por los Estados miembros Za členské státy For medlemsstaterne Für die Mitgliedstaaten Liikmesriikide nimel Για τα κράτη μέλη For the Member States Pour les États membres Per gli Stati membri Dalībvalstu vārdā Valstybių narių vardu A tagállamok részéről Għall-Istati Membri Voor de lidstaten W imieniu Państw Członkowskich Pelos Estados-Membros Za členské štáty Za države članice Jäsenvaltioiden puolesta På medlemsstaternas vägnar Üye Devletler adına

Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu az Európai Közösség részéről Ghall-Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar Avrupa Topluluğu adına

Blucel

Por la República de Turquía Za Tureckou republiku For Republikken Tyrkiet Für die Republik Türkei Türgi Vabariigi nimel Για την Τουρκική Δημοκρατία For the Republic of Turkey Pour la République de Turquie Per la Repubblica di Turchia Turcijas Republikas vārdā Turkijos Respublikos vardu A Török Köztársaság részeről Ghar-Republikka tat- Turkija Voor de Republiek Turkije W imieniu Republiki Turcji Pela República da Turquia Za Tureckú republiku Za Republiko Turčijo Turkin tasavallan puolesta för Republiken Turkiet Türkiye Cumhuriyeti adına

Muit

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

che modifica l'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/673/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2000/53/CE la Commissione è tenuta a valutare l'uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente vietato dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della stessa direttiva.
- (2) In esito alle consultazioni scientifiche e tecniche svolte, la Commissione è giunta a precise conclusioni.
- (3) Alcune esenzioni dal divieto non dovrebbero essere prorogate perché l'uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente in determinate applicazioni non è più inevitabile.
- (4) Determinati materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente dovrebbero beneficiare o continuare a beneficiare dall'esenzione dal divieto d'impiego di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), poiché per essi l'uso di queste sostanze pericolose risulta ancora inevitabile. In alcuni casi è opportuno riesaminare la data di scadenza delle esenzioni per verificare se l'uso delle sostanze proibite continui a essere inevitabile anche in futuro.
- (5) Per quanto riguarda l'alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, fino all'1,5 % di piombo,
- (¹) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/438/CE della Commissione (GU L 152 del 15.6.2005, pag. 19).

di cui al punto 2, lettera a) dell'allegato, la Commissione valuterà, entro il 1º luglio 2007, se la data di scadenza dell'esenzione vada o meno rivista in funzione della disponibilità di sostituti del piombo.

- (6) Per quanto riguarda i cuscinetti e pistoni contenenti piombo, di cui al punto 4 dell'allegato, la Commissione valuterà, entro il 1º luglio 2007, se la data di scadenza dell'esenzione vada o meno rivista per garantire che applicazioni non contenenti piombo possano essere montate in tutti i motori e le trasmissioni senza comprometterne il buon funzionamento.
- (7) Per quanto riguarda l'uso del cromo esavalente per i rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai, di cui al punto 13, lettera b) dell'allegato, la Commissione valuterà, entro il 1º luglio 2007, se la data di scadenza dell'esenzione vada o meno rivista per garantire che nel ciclo di vita del veicolo non si verifichi il distacco accidentale di componenti meccanici essenziali
- (8) Per quanto riguarda l'uso del cadmio negli accumulatori dei veicoli elettrici, di cui al punto 17 dell'allegato, la Commissione valuterà, entro il 1º luglio 2007, se la data di scadenza dell'esenzione vada o meno rivista per garantire la disponibilità di tecnologie alternative per le batterie e i veicoli elettrici.
- (9) È opportuno dunque modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta salva la decisione 2005/438/CE della Commissione (²), l'allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

⁽²⁾ GU L 152 del 15.6.2005, pag. 19.

IT

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º luglio 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio La presidente M. BECKETT

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Materiali e componenti cui non si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

	Materiali e componenti	Ambito di applicazione e termine di scadenza dell'esenzione	Da etichettare o rendere identificabili in base all'arti- colo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv)
Piom	bo come elemento di lega		
1.	Acciaio destinato a lavorazione meccanica e acciaio zincato contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo		
2 a)	Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, l'1,5 $\%$ o meno di piombo	1º luglio 2008	
2 b)	Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, lo 0.4% o meno di piombo		
3.	Leghe di rame contenenti, in peso, il 4% o meno di piombo		
4.	Cuscinetti e pistoni	1º luglio 2008	
Piom	bo e composti di piombo nei componenti		
5.	Batterie		X
6.	Masse smorzanti		X
7 a)	Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri nelle applicazioni destinate al controllo dei fluidi e all'ap- parato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo	1º luglio 2006	
7 b)	Agenti leganti per gli elastomeri nell'apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo		
8.	Saldature su schede elettroniche e altre applicazioni elettriche		X (¹)
9.	Rame materiali di attrito delle guarnizioni dei freni contenenti, in peso, più dello 0,4 % di piombo	1º luglio 2007	X
10.	Sedi di valvole	Tipi di motore sviluppati tra il 1º luglio 2003 e il 1º luglio 2007	
11.	Componenti elettrici contenenti piombo inseriti in una matrice di vetro o ceramica, esclusi il vetro delle lampadine e delle candele		X (ii) (per i componenti diversi da quelli piezoelet- trici dei motori)
12.	Inneschi pirotecnici	Veicoli omologati entro il 1º luglio 2006 e inneschi di ricambio per tali vei- coli	
Crom	no esavalente		
13 a	Rivestimenti anticorrosione	1º luglio 2007	
13 b) Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai	1º luglio 2008	
14.	Frigoriferi ad assorbimento nei camper		X
Merc	urio	•	
15.	Lampade a luminescenza e visualizzatori del quadro strumenti		X
Cadn	nio	•	•
1.6	Paste a film spesso	1º luglio 2006	

IT

17.	Accumulatori per veicoli elettrici	Dopo il 31 dicembre 2008 l'immissione sul mercato di batterie NiCd sarà consentita solo come parti di ricambio per i veicoli immessi sul mer- cato prima di tale data	X
18.	Componenti ottici nelle matrici di vetro utilizzate nei sistemi di assistenza alla guida	1º luglio 2007	X

- (9) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 11, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
- (ii) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 8, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

Note:

- È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso per materiale omogeneo, di cadmio.
- È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non rientra nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).»